

## *Tribunale Cosenza, Sez. lavoro, Sent., 09/03/2022, n. 397*

LAVORO E PREVIDENZA (CONTROVERSIE IN TEMA DI) › In genere

### *Intestazione*

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI COSENZA  
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO

Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Silvana D.Ferrentino, quale giudice del lavoro, all'udienza del 9.3.2022 ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento n. 1082/2020GAC

TRA

F.R., rappresentato e difeso dall' avv.Carino

E

INPS, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall' avv.Di Cato

### *Svolgimento del processo - Motivi della decisione*

Con ricorso ritualmente notificato F.R. conveniva in giudizio l'INPS ed esponeva:

- di aver lavorato all'interno di un istituto penitenziario con contratto di lavoro a tempo determinato dal 15.5.2019 al 31.8.2019, svolgendo mansioni di spesino,
- di aver proposto all'INPS, in data 5.9.2019, domanda volta alla corresponsione dell'indennità c.d. NASPI,
- che l'INPS aveva rigettato la richiesta
- di aver, quindi, proposto ricorso amministrativo che veniva rigettato dall'INPS richiamando il [messaggio 5/03/2019 n 909](#), con cui l'istituto previdenziale ha ritenuto che il trattamento spetti solo al termine di un rapporto di lavoro svolto alle dipendenze di aziende diverse dagli istituti penitenziari.

Deduceva l'illegittimità della determinazione assunta dall'INPS in sede amministrativa, e concludeva chiedendo una condanna dell'istituto previdenziale alla corresponsione dell'indennità non corrisposta. Si costituiva l'INPS, chiedendo il rigetto del ricorso, in particolare ribadendo la correttezza delle determinazioni assunte in sede amministrativa.

Sulla base della documentazione in atti, la causa veniva decisa all'odierna udienza, tenutasi ai sensi dell'[art. 221](#), comma 4, [D.L. n. 34 del 2020](#), conv. con mod. dalla [L. n. 77 del 2020](#).

Richiamando integralmente un precedente della Corte di Appello di Torino (n. 886/2019, pubblicata il 24.01.2020) si osserva che la "Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpl)", sostitutiva delle prestazioni ASPI e

mini-ASPI già previste dalla [L. n. 92 del 2012](#), è stata introdotta con il [D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22](#). L'art.2 di tale testo normativo indica, quali destinatari della NASPI, i "lavoratori dipendenti" e l'art.3, nel delineare i requisiti, al comma 1, lett. a) ne assegna il riconoscimento "ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione...". Il requisito dell'involontarietà dello stato di disoccupazione è inteso dalla giurisprudenza come riferito ai casi in cui il lavoratore dipendente perde il proprio lavoro per effetto di licenziamento o di scadenza del termine nel caso di rapporto temporaneo, vale a dire in conseguenza di eventi riconducibili all'iniziativa del datore di lavoro ed alle sue prerogative imprenditoriali. Il citato [art. 3 al comma 2 D.Lgs. n. 22 del 2015](#) prevede inoltre il riconoscimento della NASPI anche nei casi di dimissioni per giusta causa e di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'[art.7 L. n. 604 del 1966](#), ossia nelle ipotesi in cui, seppure la cessazione del rapporto sia immediatamente riconducibile (anche) ad una manifestazione di volontà del lavoratore, si ricollega comunque alla 'sfera di iniziativa e di influenza del datore', o per un suo inadempimento grave nel primo caso, o per la presenza a monte un provvedimento di recesso nel secondo. Nel caso di specie è pacifico che ricorrono i requisiti di cui all'art. 3 lett. b) e c) [D.Lgs. n. 22 del 2015](#) e, per altro verso, non v'è prova (né la prova è stata offerta) che alla scadenza del contratto in esame, l'attività effettuata dall'odierno ricorrente sia terminata poiché affidata ad altro detenuto, in ragione dei criteri di rotazione e/o avvicendamento che disciplinano l'affidamento di attività lavorativa nei confronti dell'intera platea dei detenuti. Ed, invero, ciò che il convenuto contesta è la sussistenza del requisito dell'involontarietà dello stato di disoccupazione (art.3, lett.a). In definitiva, secondo la tesi dell'I.n.p.s., nel caso di lavoro penitenziario lo stato di disoccupazione non sarebbe equiparabile a quello che consegue alla perdita del lavoro "libero", dal momento che: "l'attività lavorativa svolta dal detenuto all'interno dell'Istituto penitenziario ... ..ha carattere del tutto peculiari per la sua precipua funzione rieducativi e di reinserimento sociale e per tale motivo prevede la predisposizione di graduatoria per l'ammissione al lavoro ed è soggetta a turni di rotazione ed avvicendamento che non possano essere assimilati a periodi di licenziamento che, in quanto tali, danno diritto all'indennità di disoccupazione."([Cass. pen. n. 18505/2006](#)).

Occorre dunque esaminare se e in quale misura la peculiarità del lavoro carcerario possa giustificare deroghe al trattamento previsto per il lavoro libero, fermo restando il sicuro favore nei confronti del lavoro penitenziario riconosciuto dalla disciplina che regola la materia, nelle diverse tipologie previste. Si osserva, allora, l'[art. 19 della L. n. 56 del 1987](#) non rileva ai fini della decisione poiché ove la norma dispone che "Lo stato di detenzione o di internamento non costituisce causa di decadenza dal diritto all'indennità di disoccupazione ordinaria o speciale", si riferisce evidentemente al trattamento fruito dal lavoratore in stato di disoccupazione, per effetto della perdita del posto di 'lavoro libero', che inizia un periodo di detenzione. Le norme dettate sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure restrittive, disciplinano il lavoro penitenziario e, in particolare l'[art. 20, commi 2,3,5,17, L. n. 354 del 1975](#) testualmente prevede: "Il lavoro penitenziario non ha carattere affittivo ed è remunerato. Il lavoro è obbligatorio per i condannati. .... L'organizzazione e i metodi del lavoro penitenziario devono riflettere quelli del lavoro nella società libera al fine di far acquisire ai soggetti una preparazione professionale adeguata alle normali condizioni lavorative per agevolare il reinserimento sociale..... La durata delle prestazioni lavorative non può superare i limiti stabiliti dalle leggi vigenti in materia di lavoro e sono garantiti il riposo festivo, il riposo annuale retribuito e la tutela assicurativa e previdenziale. Ai detenuti e agli internati che frequentano i corsi di formazione professionale di cui al comma primo è garantita, nei limiti degli stanziamenti regionali, la tutela assicurativa e ogni altra tutela prevista dalle disposizioni vigenti in ordine a tali corsi.". Si tratta all'evidenza di affermazioni di principio volte ad assicurare al lavoro penitenziario (definito obbligatorio) un trattamento quanto più prossimo a quello previsto per il 'lavoro libero', proprio in ragione delle finalità

che lo caratterizzano. In tal senso si è espressa la giurisprudenza della Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 158/2001, non ha mancato di affermare come "le peculiarità derivanti dalla inevitabile connessione tra profili del rapporto di lavoro e profili organizzativi, disciplinari e di sicurezza, propri dell'ambiente carcerario; per cui è ben possibile che la regolamentazione di tale rapporto conosca delle varianti o delle deroghe rispetto a quella del rapporto di lavoro in generale. Tuttavia, ne' tale specificità, ne' la circostanza che il datore di lavoro possa coincidere con il soggetto che sovrintende alla esecuzione della pena, valgono ad affievolire il contenuto minimo di tutela che, secondo la Costituzione, deve assistere ogni rapporto di lavoro subordinato... Il diritto al riposo annuale integra appunto una di quelle "posizioni soggettive" che non possono essere in alcun modo negate a chi presti attività lavorativa in stato di detenzione. La Costituzione sancisce chiaramente (art. 35) che la Repubblica tutela <>, e (all'art. 36, terzo comma) che qualunque lavoratore ha diritto anche alle "ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi"; garanzia che vale ad assicurare il soddisfacimento di primarie esigenze del lavoratore, fra le quali in primo luogo la reintegrazione delle energie psicofisiche". Con tale pronuncia la Consulta ha dato continuità agli arresti giurisprudenziali (C. Cost., sentenza 103/1984, sentenza n.1087/1988, sentenza n.26/1999) che, a partire dalla giurisdizione, hanno ribadito che il lavoro penitenziario deve essere protetto alla stregua dei precetti costituzionali, giacché alla restrizione della libertà personale non consegue "il disconoscimento delle posizioni soggettive", essendo il vigente ordinamento costituzionale basato sui diritti della persona. L'art. 38 co. 2 Cost. prevede che "I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di...disoccupazione involontaria" e, come si è visto, art.20 L. n. 354 del 1975 cit. riconosce al lavoro penitenziario, senza operare distinzione alcuna, "la tutela assicurativa e previdenziale" secondo le "leggi vigenti"; in tale previsione rientra certamente l'indennità richiesta dall'odierno ricorrente. Pertanto, non vi sono ragioni per escludere nei confronti del lavoratore detenuto (che sia in possesso di tutti i requisiti, come è nel caso di specie) il trattamento di disoccupazione NASPI, nella misura e con decorrenza di legge. Il ricorrente ha infatti dimostrato di avere almeno 13 settimane lavorate nei quattro anni precedenti la disoccupazione e di essere in possesso di almeno 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti l'inizio della disoccupazione (cfr. estratto conto previdenziale). La domanda, pertanto, merita accoglimento.

La sussistenza di opposti orientamenti nella giurisprudenza di merito giustifica la compensazione delle spese di lite.

### ***P.Q.M.***

Condanna l'INPS a corrispondere al ricorrente l'indennità di disoccupazione NASPI richiesta con domanda amministrativa del 5.9.2019, oltre interessi legali. Compensa le spese di lite.

### ***Conclusione***

Così deciso in Cosenza il 9 marzo 2022.

Depositata in Cancelleria il 9 marzo 2022.